

Pubblicato il 01/12/2021

Sent. n. 1762/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui seguenti riuniti ricorsi:

1) ricorso n.r.g. 475 del 2014, proposto da [omissis], in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Tempesta e con lui elettivamente domiciliata in Bari, alla strada Torre Tresca n. 2/A, presso lo studio legale Francesco Muscatello, contro
Comune di Barletta, in persona del Sindaco p. t., non costituitosi in giudizio;

2) ricorso n.r.g. 476 del 2014, proposto da [omissis], in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Tempesta e con lui elettivamente domiciliata in Bari, alla strada Torre Tresca n. 2/A, presso lo studio legale Francesco Muscatello, contro

Comune di Barletta, in persona del Sindaco p. t., non costituitosi in giudizio;

per l'accertamento

quanto al ricorso n.r.g. 475/2015, del diritto della ricorrente al rimborso degli importi corrisposti a titolo di oneri di urbanizzazione non dovuti *ex art. 11, comma 1, della legge n. 122/1989 e art. 9, comma 1 lett. f), della legge n. 10/1977*, e per la condanna del Comune di Barletta al pagamento delle relative somme oltre interessi e rivalutazione monetaria *“per la costruzione di un fabbricato per civile abitazioni e negozi ricadenti nel comparto 4 progetto di lottizzazione [omissis] ed altri”*;

quanto al ricorso n.r.g. 476/2015, per l'accertamento del diritto della ricorrente al rimborso degli importi corrisposti a titolo di oneri di urbanizzazione non dovuti *ex artt. 11, comma 1, della legge n. 122/1989 e 9, comma 1 lett. f), della legge n. 10/1977* e per la condanna del Comune di Barletta al pagamento delle relative somme oltre interessi e rivalutazione monetaria, con riguardo alla *“realizzazione della unità minima di intervento U.M.I. Lotto E1b consistente nella costruzione di due fabbricati per civili abitazioni, uffici, negozi e box sul suolo sito in Barletta, alla via Brunelleschi inserita nel Programma di recupero urbano delle Aree poste a Sud della Ferrovia”*;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2021, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I - Il Comune di Barletta rilasciava alla società ricorrente il permesso di costruire n. [omissis] e successiva variante del [omissis] "*per la costruzione di un fabbricato per civile abitazioni e negozi ricadenti nel comparto 4 progetto di lottizzazione [omissis] ed altri, intervento n. 5 di cui alla sistemazione urbanistica del comprensorio di Lottizzazione speciale 1 prolungamento di via Madonna della Croce Corpo B... avente la seguente consistenza: - piano interrato n. 9 box auto più corsia di manovra (superficie complessiva pari ad 419,59 mq, di cui vincolata ex art. 11, comma 1, l. 122/1989 pari a mq 255,06); - piano terra: n. 2 locali destinati ad attività commerciale; - piano primo, secondo, terzo, quarto e quinto: con n. 2 appartamenti per piano destinati a residenza; - lastrico solare (piano sesto): con torrino vano scala, locale centrale idrica e locale macchine*".

Per la realizzazione di tali opere, la società ricorrente corrispondeva €. 62.997, 19, comprensivi di €. 8.962,81 relativi alla superficie vincolata a parcheggio.

Con istanza del 29 giugno 2013, la ricorrente chiedeva al Comune di Barletta il rimborso dell'importo di €. 8.962,81 corrisposto a titolo di oneri di urbanizzazione con riferimento all'indicata superficie di mq. 255,06 vincolata a parcheggio.

Stante il silenzio del Comune, la ricorrente insorge con il ricorso n.r.g. 475/2015, per chiedere il riconoscimento del suo diritto al rimborso degli importi corrisposti a titolo di oneri di urbanizzazione non dovuti ex art. 11, comma 1, della legge n. 122/1989 e art. 9, comma 1 lett. f), della legge n. 10/1977, e per la condanna del Comune di Barletta al pagamento delle relative somme oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Deduce la violazione e la falsa applicazione della normativa di cui alle leggi n. 10 del 1977 e n. 122 del 1989, poiché "*in sede di rilascio della concessione edilizia, non sono assoggettabili al contributo commisurato al costo di costruzione e agli oneri di urbanizzazione i parcheggi c.d. obbligatori fissati dall'art. 41-sexies della l. n. 1150/1942 (ex multis, TAR Puglia-Bari, Sez.11, 19 aprile 2012, n. 744; Cons. Stato, Sez. IV, 22 novembre 2011, n. 6154; TAR Campania - Napoli, Sez.11, 24 maggio 2013, n. 2745)*".

Conclude, chiedendo che sia accertato il suo diritto al rimborso dell'importo pari a €. 8.962,81, corrisposto a titolo di oneri di urbanizzazione non dovuti ex artt. 11, comma 1, legge n. 122/1989 e 9, comma 1 lett. f), legge n. 10/1977, per le aree vincolate a parcheggio e per l'effetto, sia condannato il Comune di Barletta al pagamento dell'indicata somma di €. 8.962,81, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Il Comune intimato non si costituisce in giudizio.

Con ordinanza n. 722 del 23.4.2021, sono disposti incompetenti istruttori, ai quali il Comune intimato non dà esecuzione.

Con il parallelo ricorso n.r.g. 476/2015, la stessa ricorrente chiede che sia accertato il suo diritto al rimborso dell'importo pari a €. 4.981,61 corrisposto a titolo di oneri di urbanizzazione non dovuti, ex artt. 11, comma 1, legge n. 122/1989 e 9, comma 1 lett. f), legge n. 10/1977, per le aree vincolate a parcheggio e per l'effetto, sia condannato il Comune di Barletta al pagamento dell'indicata somma di €. €. 4.981,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria, questa volta con riferimento al permesso di costruire n. 171/2006, rilasciato dal Comune di Barletta "*per la realizzazione della unità minima di intervento U.M.I. Lotto Elb consistente nella costruzione di due fabbricati per civili abitazioni, uffici, negozi e box sul suolo sito in Barletta, alla via Brunelleschi inserita nel Programma di recupero urbano delle Aree poste a Sud della Ferrovia*".

Deduce le medesime censure del precedente ricorso.

Il Comune intimato non si costituisce in giudizio.

Con ordinanza n. 723 del 23.4.2021, sono parimenti disposti incompetenti istruttori, ai quali il Comune intimato non dà esecuzione.

Con successive memorie e note di udienza, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.

All'udienza del 30 novembre 2021, la causa è introitata per la decisione.

II – I ricorsi sono opportunamente riuniti, stante la loro connessione soggettiva e oggettiva.

III – I ricorsi sono fondati.

IV - [omissis] chiede l'accertamento del diritto al rimborso delle somme corrisposte a titolo di oneri di urbanizzazione non dovuti, ai sensi dell'art. 11, comma 1, legge n. 122/1989 e dell'art. 9, comma 1 lett. f), legge n. 10/1977, e la conseguente condanna del Comune di Barletta al pagamento delle relative somme oltre interessi e rivalutazione monetaria.

La domanda di accertamento è stata formulata in relazione al permesso di costruire n. [omissis], rilasciato alla [omissis] il [omissis], nonché alla variante del [omissis], per la costruzione di un fabbricato per civili abitazioni e negozi ricadente nel Comparto 4 del progetto di lottizzazione "[omissis] e altri", intervento n. 5 di cui alla sistemazione urbanistica del comprensorio di lottizzazione speciale 1 prolungamento di via Madonna della Croce "Corpo B".

V - Il Comune di Barletta non si è costituito in giudizio e non ha neppure riscontrato la richiesta istruttoria di cui alle ordinanze collegiali nn. 722 e 723 del 23.4.2021, di guisa che tale contegno della parte intimata può essere valutato, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. (applicabile al processo amministrativo, in virtù del rinvio generale esterno, di cui all'art. 39 c.p.a.), come argomento di prova, se non proprio come acquiescenza alle deduzioni di parte ricorrente.

VI - Il giudizio ricade nella giurisdizione del G.A., poiché secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, *"la controversia in ordine alla spettanza e alla liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione, riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a norma dell'art. 16, l. n. 10 del 1977 e, oggi, dell'art. 133, co. 1, lett. f), C.p.a., ha ad oggetto l'accertamento di un rapporto di credito a prescindere dall'esistenza di atti della pubblica Amministrazione e non è soggetta alle regole delle azioni impugnatorie - annullatorie degli atti amministrativi e ai rispettivi termini di decadenza (in tal senso Cons. Stato, 30.8.2018, n. 12)"* (cfr.: T.a.r. Veneto Venezia, Sez. II, 30.7.2019, n. 898).

VII - Gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione sono stati determinati dal Comune di Barletta sulla base delle tariffe vigenti alla data del rilascio del permesso di costruire n. 1070/2008: €. 30,95/mq, per le urbanizzazioni primarie e €. 39,33/mq, per le urbanizzazioni secondarie.

Le aree a parcheggio sono state assoggettate al pagamento degli oneri per le urbanizzazioni nella misura del 50% (euro 30,95 + 39,33 = 70,28; 70,28 : 2 = euro 35,14), sicché la società Costruzioni Crescente ha versato a titolo di oneri per le aree vincolate a parcheggio euro 8.962,81 (euro 35,14 x 255,06).

Il pagamento di tali oneri è stato imposto dal Comune di Barletta; infatti, il dirigente del settore urbanistica ha ritenuto di non concedere la detrazione della superficie di cui alla legge n. 122/1989 e s.m.i. dal calcolo per la determinazione degli oneri da versare.

Senonché, i parcheggi, come è noto, costituiscono opere di urbanizzazione esentate dal versamento dei contributi di costruzione e di urbanizzazione (cfr.: T.a.r. Puglia Bari III, n. 1253 del 2021), quindi il Comune di Barletta ha illegittimamente preteso il pagamento dei suddetti oneri, essendo rimaste prive di riscontro le note con le quali la ricorrente aveva chiesto il rimborso degli oneri di urbanizzazione versati per le aree a parcheggio.

VIII – Lo stesso dicasi, ovviamente, per la somma di a €. 4.981,61, versata a titolo di oneri di urbanizzazione non dovuti ex artt. 11, comma 1, della legge n. 122/1989 e 9, comma 1 lett. f), della legge n. 10/1977, con riguardo alla *"realizzazione della unità minima di intervento U.M.I. Lotto E1b consistente nella costruzione di due fabbricati per civili abitazioni, uffici, negozi e box sul suolo sito in Barletta, alla via Brunelleschi inserita nel Programma di recupero urbano delle Aree poste a Sud della Ferrovia"*.

IX – In conclusione, entrambi i riuniti ricorsi devono essere accolti, con conseguente condanna del Comune di Barletta al pagamento delle somme richieste dalla ricorrente, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce per connessione e li accoglie, con conseguente condanna del Comune di Barletta al pagamento delle somme richieste dalla ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Condanna, altresì, il Comune intimato alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.000,00, oltre Iva, c.p.a. e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021, con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore

Carlo Dibello, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO